« — preparazioni per la fabbricazione della cioccolata dette «chocolate milk crumbs», aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6,5 % e inferiore all'11 % e aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 45 % e inferiore al 60 % :

— in polvere,

— in granuli o in pezzi irregolari ».

Articolo 2

Il secondo comma dell'articolo 2 del regolamento n. 755/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Esso è valido fino all'applicazione della decisione del Consiglio che concluderà i negoziati intrapresi, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, per taluni prodotti della voce 18.06 della tariffa doganale comune ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 29 luglio 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BOSCO

REGOLAMENTO (CEE) N. 1115/68 DEL CONSIGLIO

del 29 luglio 1968

che modifica il regolamento n. 155/66/CEE relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del riso per quanto riguarda il passaggio dalla campagna 1966/1967 alla campagna 1967/1968

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1), in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario determinare le condizioni di concorso del Fondo al finanziamento comunitario delle spese d'intervento nel settore del riso all'atto del passaggio dalla campagna di commercializzazione 1966/1967 a quella 1967/1968, prima campagna soggetta al regime dei prezzi comuni ;

considerando che il regolamento n. 155/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del riso (2), stabilisce, all'articolo 1, paragrafo 3, il metodo di calcolo delle perdite subite o delle spese sostenute da ciascuno Stato membro produttore al passaggio da una campagna di commercializzazione alla campagna successiva ;

considerando che il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), non prevede alcun prezzo indicativo derivato ; che è quindi necessario, per poter applicare il regolamento n. 155/66/CEE, determinare l'importo che, nel primo mese della campagna 1967/1968, sostituirà il prezzo indicativo valido nella zona più eccedentaria per la quantità di riso semigreggio corrispondente a 100 chilogrammi di risone, adattato in funzione della tabella di conversione, delle spese di lavorazione e del valore dei sottoprodotti ;

---

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

(2) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3277/66.

(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

considerando che l'importo da determinare può essere ottenuto applicando la norma prevista all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 359/67/CEE per calcolare, sulla base del prezzo indicativo unico della Comunità, il prezzo d'intervento della zona più eccedentaria di ciascuno dei due Stati membri interessati ; che in tal modo viene fissato un importo pari uguale a 100/96mi dei prezzi d'intervento validi ad Arles e a Vercelli nel settembre 1967,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

All'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 155/66/CEE è inserito, dopo il testo del secondo trattino, il comma seguente :

« Per il passaggio dalla campagna 1966/1967 a quella 1967/1968, il prezzo indicativo di cui sopra è sostituito, per la Francia, da 12,81 unità di conto e, per l'Italia, da 12,50 unità di conto, per 100 chilogrammi di risone ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BOSCO

REGOLAMENTO (CEE) N. 1116/68 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1968
che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 830/68 (2), in particolare l'articolo 8 e l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE deve essere riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre ; che, poichè i prelievi sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 485/68 (3) per il periodo 1° maggio — 31 luglio 1968, occorre procedere ad una nuova fissazione per il periodo 1° agosto — 31 ottobre 1968 ;

considerando che il prelievo applicabile ai suini macellati si compone di due elementi ;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza fra i prezzi, nella Comunità, da un lato, e sul mercato mondiale, dall'altro, della quantità di cereali da foraggio stabilita in conformità delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento n. 133/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che determina le norme per il calcolo di un elemento del prelievo applicabile ai suini macellati (4), quantità la cui composizione è indicata nel regolamento stesso ;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 133/67/CEE ; che il prezzo della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità delle disposizioni dell'articolo 3 di tale regolamento ;

considerando che il suddetto articolo 3 prevede che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale è pari alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale per il periodo di sei mesi che precede il trimestre nel corso del quale è calcolato l'elemento di cui trattasi ; che detto periodo ha inizio il 1° novembre 1967 e termina il 30 aprile 1968 ;

---

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
(2) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 23.
(3) GU n. L 97 del 22. 4. 1968, pag. 5.
(4) GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2366/67.